

SULLA DIFFERENZA TRA SCARICO INDUSTRIALE E SCARICO DOMESTICO  
AI FINI DELL'APPLICABILITÀ DEL REGIME SANZIONATORIO DI CUI  
ALL'ART. 137 T.U.A. OSSERVAZIONI SUL PERCORSO DELLA  
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ\*

Elio Lo Monte\*\*

SOMMARIO: 1.- Premessa: il concetto di scarico; 2.- Scarico industriale e acque reflue domestiche; 3.- L'art. 137 T.U.A. e il regime delle autorizzazioni.

*1.- Premessa*

Una recente decisione della giurisprudenza di legittimità<sup>1</sup> offre lo spunto per una duplice riflessione:

- sulla distinzione tra scarico industriale e scarico proveniente da attività domestiche e
- sulle condizioni per il rilascio della preventiva autorizzazione evitando in tal modo l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'art. 137 d. lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente).

In via metodologica appare corretto inquadrare, preliminarmente, il concetto normativo di 'scarico' e, successivamente, procedere alla distinzione.

La definizione di 'scarico' si rinviene nell'art. 74, comma 1, lett. ff) T.U.A. nei termini di "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflu con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

---

\* Intervento svolto al Seminario di approfondimento in Diritto penale parte speciale su: *"La tutela penale dell'ambiente: il ruolo della giurisprudenza di legittimità"*, Università degli Studi di Salerno – 10 giugno 2026

\*\* Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 19255 del 27/5/2026, in <https://www.ambientediritto.it>.

La disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile; in tutti gli altri casi – nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore – si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti. L'elemento qualificante è quindi offerto dall'esistenza di un collegamento ininterrotto tra il luogo della produzione del refluo e il corpo ricettore che non richiede la presenza di una condotta in senso tecnico essendo sufficiente, al fine dell'applicabilità della disciplina sugli scarichi, la stabilità del collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale<sup>2</sup>.

Dalla definizione legislativa e dall'orientamento giurisprudenziale discende che:

- a) l'immissione occasionale, originariamente prevista dal previgente d.lgs.152/99, non è più contemplata dalla normativa attuale, pur mantenendo rilevanza con riferimento alla disciplina sul divieto di abbandono di rifiuti<sup>3</sup>;
- b) la disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue (liquide o semiliquide) in uno dei corpi recettori individuati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria) effettuato tramite condotta (ovvero tramite tubazioni, o altro sistema stabile) anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale. In ogni altro caso, nel quale venga a mancare il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applicherà la disciplina in tema di rifiuti, ove configurabile<sup>4</sup>;
- c) l'irrelevanza, in ordine alla nozione di scarico, di considerazioni attinenti alla accidentalità dello scarico stesso o alla sua episodicità, pur dandosi atto che, nel caso di uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non possa pretendersi la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione<sup>5</sup>.

La definizione di 'scarico' è solo una delle norme che regolamentano la materia; la disciplina degli scarichi si arricchisce, invero, di altre norme:

- l'art. dall'art. 101, co. 1, del T.U.A. stabilisce che: "Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto";

---

<sup>2</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 45900 del 5/12/2022, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017 Rv. 270791 - 01.

<sup>4</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, cit.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 5239 del 15/12/2016, Buja, in <https://www.ambientediritto.it>; V. anche Sez. 3, n. 47038 del 7/10/2015, Branca, in <https://lexambiente.com>, quando che sussiste un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con un corpo ricettore deve ritenersi applicabile la disciplina delle acque (e non quella dei rifiuti), rientrando nella nozione di scarico la canalizzazione, anche se soltanto periodica, discontinua o occasionale di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di canalizzazione.

## Interventi

- il co. 2 dello stesso articolo prevede che le regioni tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A., sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. In ogni caso, le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- l'art. 124 co. 1 del T.U.A. statuisce, inoltre, che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati salvo il caso in cui “in deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito” (co. 4).

### 2. - Scarico industriale e acque reflue domestiche

Ai sensi dell'art. 74 co. lett. h) del T.U.A. – che riprende testualmente quanto stabilito all'art. 2 della Direttiva n. 91/271/CEE<sup>6</sup> – le ‘acque reflue industriali’ comprendono “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”<sup>7</sup>. Dal dettato normativo consegue che la natura industriale del refluo prescinde dal grado o dalla specifica tipologia di inquinamento, perché il legislatore ha adottato un criterio definitorio di natura negativa: ne deriva che rientra nella categoria ogni scarico proveniente da edifici o installazioni in cui si esplicano attività estranee al metabolismo umano e alle dinamiche proprie della convivenza civile, ivi compresi i reflui venuti a contatto con sostanze o materiali inquinanti<sup>8</sup>. Di talché, l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 137 del d.lgs. 152/2006 non richiede che il refluo sia strettamente connesso a processi di produzione industriale in senso stretto, essendo sufficiente che lo stesso provenga da insediamenti artigianali o di servizi qualora le sue caratteristiche qualitative non siano assimilabili a quelle domestiche<sup>9</sup>.

In precedenza, altra giurisprudenza<sup>10</sup> aveva affermato che – ai fini della configurabilità dell'art. 137 co. 1 T.U.A., qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), (comprehensive inoltre delle acque venute in contatto con sostanze o

---

<sup>6</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in GU L n.135 del 30/5/1991, pp. 40–52.

<sup>7</sup> Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h), T.U.A., Cass. pen., Sez. 3, n. 49693 del 30/10/2018, in <https://www.ambientediritto.it> che richiama Cass. pen., Sez. 3, n. 2832 del 2/10/2014.

<sup>8</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 3199 del 2/10/2014, Rv. 262006 – 01, fattispecie relativa a sistema di depurazione a servizio di un impianto di lavaggio di inerti estratti da cava.

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 19255, del 27/5/2026, cit.

<sup>10</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 4844 del 14/11/2012, in <https://www.ambientediritto.it>.

con materiali anche inquinanti) – rientrano, nella nozione di acque reflue industriali, tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, come nel caso delle acque reflue provenienti da laboratori diretti alla produzione di alimenti<sup>11</sup>.

Nella stessa ottica è stato sostenuto che le acque reflue industriali annoverano quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche, e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento. Dunque, al fine di individuare le acque che derivano dalle attività produttive, occorre procedere a contrario, vale a dire escludendo le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica: è questo il caso degli impianti di autolavaggio, i quali hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi dalle vetture usurate<sup>12</sup>. Già prima dell'emanazione del T.U.A. la giurisprudenza era costantemente orientata nel ritenere che, sempre in tema di scarico da autolavaggio, quest'ultimo era assimilabile a quello degli insediamenti produttivi<sup>13</sup>, per la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più gravi da quello di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice eventualmente staccabile dalle autovetture ed esercizio di un servizio in forma professionale ed organizzata<sup>14</sup>.

La nozione 'acque reflue domestiche' si rinviene nell'art. 74 co. 1 lett. g) T.U.A. e vengono individuate nelle "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche".

La giurisprudenza sin dalla l. n. 319/1976 sostiene che il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi e, quindi tra scarichi domestici e scarichi industriali, vada ricercato in concreto sull'assimilabilità, o meno dei rispettivi scarichi, per tipo e

---

<sup>11</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 36892 del 7/7/2011, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>12</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 3450 del 28/1/2020, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>13</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 5985 del 18/6/1982 n. 5985, Incerti, Rv. 154274,

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 985 del 20 gennaio 2004, in in <https://www.ambientediritto.it>.

## Interventi

qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti da insediamenti abitativi<sup>15</sup>. Tale orientamento è stato ribadito anche sotto il vigore del T.U.A.<sup>16</sup>

Nella nozione di reflui domestici, dunque, rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 152 del 2006, il cui scarico è invece presidiato dalla mera sanzione amministrativa in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 2, del T.U.A. In particolare, la natura del reflu scaricato costituisce il criterio di discriminare tra la tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, potrà configurarsi l'illecito amministrativo, ex d.lgs. n. 156 del 2006, art. 133, comma 2; mentre si avrà il reato di cui all'art. 137, comma 1, del richiamato T.U.A. qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lettera h)<sup>17</sup>.

La giurisprudenza ha, tra l'altro, affrontato anche questioni 'a cavallo'; come nel caso dello scarico di acque derivanti da frantoi; è stato così affermato che: "gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di vegetazione dei frantoi sono disciplinati dall'art. 101, comma 7-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, che assimila le acque reflue a quelle domestiche purché si tratti di frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili; occorre, altresì, che gli scarichi siano sottoposti a idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e che, in ogni caso, l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione"<sup>18</sup>.

La distinzione rileva sul piano del regime autorizzatorio; in assenza di autorizzazione la sanzione penale si applica agli scarichi di acque reflue industriali.

La giurisprudenza di legittimità ha operato una lettura alquanto ampia dell'art. 137, comma 1, del T.U.A. affermando che sono scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche da eliminare, mediante scarico in corpo recettore, in pubblica fognatura<sup>19</sup>. Nello stesso senso pregressa giurisprudenza aveva sostenuto che "lo scarico senza autorizzazione nella

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. Un., n. 11594 del 1987; Cass. pen., Sez. 3, n. 175 13 gennaio 1988; Cass. pen., Sez. 3, n. 9428 del 24 settembre 1988, richiamate da Cass. pen., Sez. 3, n. 24330 del 10 giugno 2014, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. 3 n. 45341 del 6 dicembre 2011, in <https://www.tuttoambiente.it>.

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 4844 del 14/11/2012, cit.

<sup>18</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 35110 del 15/5/2024, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>19</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 11598 del 20/3/2024, in <https://www.ambientediritto.it>.

pubblica fognatura di reflui provenienti da un locale adibito ad attività produttiva (...) integra il reato in parola trattandosi di reflui provenienti da un insediamento in cui viene svolta un'attività artigianale e di prestazione di servizi, aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque reflue domestiche”<sup>20</sup>

### 3. - *L'art. 137 T.U.A. e il regime delle autorizzazioni*

L'art. 137, comma 1, T.U.A. stabilisce che chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

La Corte di legittimità ha stabilito, infatti, il seguente principio di diritto: “In materia di tutela penale dell'ambiente, lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nonostante il d.P.R. n. 59/2013 non contenga un apparato sanzionatorio autonomo, l'AUA non costituisce un titolo abilitativo inedito, bensì uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente. Ne consegue che l'obbligatorietà del provvedimento unico, sancita dal richiamo ai requisiti e alle finalità del Testo Unico Ambientale, giustifica l'applicazione delle sanzioni penali ivi previste per la mancanza del titolo autorizzatorio allo scarico, restando l'AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell'attività”<sup>21</sup>.

L'applicabilità della sanzione penale di cui all'art. 137 T.U.A. per lo scarico di acque reflue industriali<sup>22</sup>, richiede il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3, solo ove esso riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza dello stesso T.U.A. In altri termini, l'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010<sup>23</sup>, prevede la sanzione penale esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella

<sup>20</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 369823, del 7/7/2011, Boccia, Rv. 251301; Cass. pen., Sez. 3, n. 22436, del 3/4/2013, La Barbera, Rv. 255777.

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 41677 del 30 dicembre 2025, in <https://lexambiente.com>, fattispecie in tema di sversamento di acque provenienti da un autolavaggio.

<sup>22</sup> Il reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall'art. 137, comma 1, T.U.A. viene ascritto al titolare dell'insediamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l'eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l'impianto, in quanto su quest'ultimo grava l'onere di controllare che l'impianto da lui gestito sia munito dell'autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione, Cass. pen., Sez. 3, n. 1719 del 15/1/2021, in <https://lexambiente.it>.

<sup>23</sup> In proposito è stato precisato che la norma di cui alla l. n. 36/2010 ha modificato soltanto il 5° comma dell'art. 137 T.U.A. prevedendo che “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,

## Interventi

tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U.A., con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, identiche condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell'Allegato 5<sup>24</sup>.

È stato altresì sostenuto che al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all'art. 137 T.U.A., rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuzione di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l'effetto di rendere lecita la condotta successiva<sup>25</sup>.

Va segnalato, il condivisibile orientamento della Corte di legittimità laddove afferma che in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il reato di scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 137 T.U.A. uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione (una diversa soluzione interpretativa finirebbe con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva)<sup>26</sup>.

In tema di esigenze probatorie i giudici di legittimità hanno, recentemente, sostenuto che la prova del reato di cui all'art. 137, comma 5, TUA (già art. 21, co. 3 l. n. 319/1976), non esige che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi sia raggiunta esclusivamente attraverso i risultati delle analisi, potendo tale superamento essere dimostrato con ogni mezzo di prova ed anche con l'applicazione di nozioni di comune esperienza. In tale ultimo caso, però, si dovranno riscontrare determinati presupposti, fra i quali quello della natura dello scarico, individuata in base alle sostanze che lo compongono e quello delle modalità di scarico, in quanto non sottoposto a preventiva depurazione ed eseguito in modo incontrollato nell'ambiente. Ne consegue che le prove del reato di-

---

superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro", Cass. pen., Sez. 3, n. 26706 del 25/6/2015, in [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net).

<sup>24</sup> Così Cass. pen., Sez. 3, n. 24797 del 4/6/2019, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>25</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 36662 del 24/07/2017, che richiama nello stesso senso Cass. pen., Sez. 3, n. 3199 del 24/2014, Verbicaro, in <https://www.ambientediritto.it>.

<sup>26</sup> Cass. pen., Sez. 3, n. 18385 del 12/5/2021, in <https://www.ambientediritto.it>.

verse dalle analisi devono comunque essere tali da garantire un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi stesse, tale cioè da renderne superflua la mancanza, a qualunque causa sia dovuta<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Cass. pen., Sez. 3, n.33651 del 13/10/2025, in <https://lexambiente.it>.